

## PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 14/2018 DEL 31 LUGLIO 2018

### “DECRETO DIGNITÀ”: NOVITÀ FISCALI

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.7.2018 n. 161 il DL 12.7.2018 n. 87, denominato “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” e noto come “Decreto Dignità”.

Tra le novità fiscali di maggior rilievo segnaliamo:

- l'introduzione del requisito della territorialità degli investimenti e la previsione di recupero dell'iper-ammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all'estero dei beni agevolati;
- la modifica della disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo;
- l'introduzione di nuovi limiti alla delocalizzazione nei confronti delle imprese che abbiano ricevuto aiuti di Stato;
- la modifica del “redditometro”;
- la proroga al 28.2.2019 del termine per la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. “spesometro”) relativa ai dati del terzo trimestre 2018;
- l'esonero dal meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment”) per le prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a titolo d'acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/73;
- l'abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative (SSDL).

Ricordiamo che la proroga dell'obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei carburanti era invece stata inserita in un precedente decreto legge (DL 28.6.2018 n. 79).

Il “Decreto Dignità” entra in vigore il 14.7.2018 e dovrà essere convertito in legge (con eventuali modifiche) entro i 60 giorni successivi.

#### **Iper-ammortamenti: recupero in caso di cessione o delocalizzazione dei beni**

Il Decreto Dignità ha introdotto il requisito della territorialità degli investimenti e la previsione di recupero dell'iper-ammortamento in caso di cessione a titolo oneroso o destinazione all'estero dei beni agevolati.

In particolare:

- l'iper-ammortamento di cui all'art. 1 co. 9 della L. 232/2016 (prorogato dalla L. 205/2017) spetta, per gli investimenti effettuati successivamente al 14.7.2018, solo a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale;
- se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, anche se appartenenti alla stessa impresa, si dovrà procedere al recupero dell'iper-ammortamento mediante una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica la cessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti agevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si applica il recupero in caso di sostituzione dei beni alle condizioni previste dall'art. 1 co. 35 e 36 della L. 205/2017.

#### **Credito d'imposta ricerca e sviluppo: esclusione dei beni immateriali acquistati infragruppo**

Non sono più ammissibili, ai fini del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui all'art. 3 co. 6 lett. d) del DL 145/2013, derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore, individuati ai sensi dell'art. 5 co. 5 del TUIR.

La limitazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi dal 2018, per i soggetti “solari”), anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

#### **Rinvio dello spesometro trimestrale 2018**

Il termine per l'invio della comunicazione dei dati delle fatture (spesometro) del terzo trimestre 2018 viene posticipato dal 30 novembre 2018 al 28 febbraio 2019.

Per i soggetti che hanno optato per la comunicazione dei dati con cadenza semestrale (la stragrande maggioranza), restano confermati i precedenti termini di invio:

- 30 settembre 2018 per i dati del primo semestre 2018;
- 28 febbraio 2019 per i dati del secondo semestre 2018.

### **Esonero dallo split payment per i compensi soggetti a ritenuta fiscale**

Sono esonerate dal meccanismo dello split payment le prestazioni di servizi rese ai soggetti destinatari della predetta disciplina, i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito o a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del DPR 600/73.

La nuova disposizione si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 15 luglio 2018.

### **CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE RICEVUTE DAL 1° LUGLIO 2018**

Dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018 per alcune categorie/operazioni (per esempio subappaltatori e subcontraenti fino al 1° livello nella filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una PA) deriva, sul fronte «ciclo passivo», **l'obbligo per il cessionario o committente di ricezione di tali fatture in formato elettronico e la necessità di effettuarne la conservazione sostitutiva.**

L'Agenzia Entrate, in occasione di un videoforum del Sole24Ore ha chiarito che:

- l'articolo 23 bis del Cad (Codice dell'amministrazione digitale), al comma 2 stabilisce che «le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all'articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutte le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico»;
- e pertanto, l'operatore potrà decidere di portare in conservazione («elettronica» ndr) anche la copia informatica della fattura stessa in formato pdf, contemplato tra i formati che il Dpcm 3 dicembre 2013 considera idonei a fini della conservazione.

Le fatture elettroniche ricevute da parte di soggetti (emittenti) che, per loro decisione e senza alcun vincolo di legge, avessero deciso di adottare la fatturazione elettronica prima del 1° gennaio 2019, potranno invece essere «materializzate» dal destinatario e quindi trasformate in modalità leggibile e stampate su carta, per poterle poi trattare ed archiviare al pari di tutte le altre fatture di acquisto.

### **LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI**

La **sospensione feriale dei termini processuali sarà operata dal 1° al 31 agosto.**

La sospensione dei termini vale sia per il contenzioso tributario che per i termini per reclamo e mediazione, ma non opera per gli avvisi di liquidazione, per le cartelle di pagamento e per le fasi cautelari del processo.

**Dal 20 agosto** si sospendono le **scadenze tributarie**, mentre **dal 1° agosto al 4 settembre** sono sospesi i termini per la trasmissione all'Agenzia Entrate delle informazioni e dei **documenti richiesti ai contribuenti dall'Agenzia.**

### **CREDITO D'IMPOSTA PUBBLICITÀ**

Lo scorso 24 luglio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dpcm 16 maggio 2018 n. 90 contenente la disciplina dei criteri e delle modalità per il riconoscimento degli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Ricordiamo in sintesi:

- Beneficiari: imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché enti non commerciali;
- investimenti agevolabili: investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente (investimenti incrementali); inoltre, sono altresì agevolabili gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell'1% l'ammontare degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel 2016;

- misura dell'agevolazione: il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative; il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24, da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate
- limiti: il beneficio è alternativo e non cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria
- procedura: per accedere al credito d'imposta, gli interessati, nel periodo compreso dal 1° al 31 marzo di ciascun anno, devono presentare un'apposita comunicazione telematica (con le modalità che saranno definite dal dipartimento per l'Informazione e l'editoria); per il 2018 la comunicazione telematica dovrà essere presentata a partire dal sessantesimo giorno ed entro il novantesimo giorno successivo al 24 luglio 2018 (data di pubblicazione del decreto); per gli investimenti incrementali effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017 la comunicazione andrà effettuata separatamente.

#### **UTILIZZO IN F24 DEI CREDITI "ECOBONUS" E "SISMABONUS"**

Con i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017, sono state definite le modalità di attuazione per la cessione dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni degli edifici (Ecobonus) e per quelli relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, effettuate sulle parti comuni degli edifici, dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico (Sismabonus).

In considerazione del fatto che la detrazione spettante può essere utilizzata in cinque (Sismabonus) o dieci quote (Ecobonus) annuali di pari importo, gli stessi provvedimenti prevedono che anche il credito ceduto sia ripartito in altrettante quote, che sono utilizzabili dal cessionario esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Per l'utilizzo in compensazione, tramite F24, delle quote annuali dei crediti ceduti, con la risoluzione 58/E del 25 luglio 2018 sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "6890" - Ecobonus
- "6891" - Sismabonus.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i codici dovranno essere esposti nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" deve essere riportato l'anno in cui è utilizzabile in compensazione la quota annuale di credito ceduto, nel formato "AAAA".

Ad esempio, per le spese sostenute nel 2017, in caso di utilizzo in compensazione della prima quota, nel modello F24 dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2018"; per l'utilizzo in compensazione della seconda quota (fruibile dal 1° gennaio 2019), dovrà essere indicato l'anno di riferimento "2019".

La quota di credito che non è utilizzata in compensazione nell'anno di fruibilità può essere utilizzata negli anni successivi, indicando comunque, quale anno di riferimento, l'anno originario di fruibilità.

#### **QUOTAZIONE PMI: CREDITO D'IMPOSTA PER CONSULENZE RELATIVE ALLA QUOTAZIONE**

Le PMI che:

- sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
- operano nei settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
- sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel Regolamento di esenzione;

possono beneficiare di un credito d'imposta, per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e finalizzati all'ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato UE o SEE

Sono ammissibili al credito d'imposta i costi direttamente connessi allo svolgimento di attività di consulenza prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tra gli altri sono ammissibili i costi relativi alle seguenti attività:

- implementazione e adeguamento del sistema di controllo di gestione, assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettive e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investmentcase, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Il credito d'imposta può essere riconosciuto, fino a un importo massimo di 500.000 euro, nella misura massima del 50% dei costi complessivamente sostenuti a decorrere dall'1 gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, entro il 31 dicembre 2020.

#### **IL DECRETO "MILLEPROROGHE 2018"**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018, il DL n. 91 del 25 luglio 2018, c.d. decreto "Milleproroghe 2018", che stabilisce la "proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

Il Decreto, che è in vigore dal 26 luglio 2018, interviene in materia di enti territoriali, giustizia, ambiente, infrastrutture, politiche sociali, istruzione e università, cultura, salute, eventi sismici, sport, banche popolari e gruppi bancari cooperativi. Non prevede novità di particolare interesse in ambito fiscale.

#### **SITO INTERNET ENEA IN FASE DI SPERIMENTAZIONE PER LA TRASMISSIONE DEI DATI DEGLI INTERVENTI EDILIZI**

L'ENEA ha comunicato che è in fase di test un nuovo sito internet dedicato alla trasmissione dei dati degli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia ammessi alle detrazioni fiscali del 50% (art. 16 bis, D.P.R. n. 917/86).

Terminata la fase di realizzazione, il sito sarà messo in linea. Il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori per la trasmissione ad ENEA dei dati, per gli interventi già ultimati, decorrerà dalla data di apertura del sito.

## **PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO**

**N° 14/2018 DEL 31 LUGLIO 2018**

### **CERTIFICATI MEDICI E VISITE DI CONTROLLO**

[Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 17 ottobre 2017, Guida INPS 26 luglio 2018](#)

L'INPS ha pubblicato una guida sulla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo per rispondere alle domande più frequenti dei dipendenti, sia privati che pubblici, indicando loro i passi da seguire quando, causa malattia, sono impossibilitati a recarsi a lavoro.

La prima cosa da fare è contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all'INPS. Certificato e attestato cartacei (l'attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica. Il lavoratore, ricorda l'Istituto, deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l'esattezza dei dati anagrafici e dell'indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l'apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l'attestato).

Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l'indicazione dell'evento traumatico e la segnalazione delle agevolazioni per cui il lavoratore, privato o pubblico, sarà esonerato dall'obbligo del rispetto della reperibilità.

Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre un giorno di ritardo dal verificarsi della patologia.

Per visita fiscale si intende l'accertamento sanitario, cioè una visita medica, che viene effettuata da parte di un medico dell'Inps nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia. La visita fiscale può essere effettuata:

– su richiesta del datore di lavoro pubblico e privato, fin dal primo giorno di assenza dal servizio attraverso il canale telematico messo a disposizione dall'INPS;

– su disposizione dell'INPS.

Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l'intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.

Anche i lavoratori del settore privato devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche, ma le fasce orarie sono differenti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale. Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l'assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.

Se il dipendente si è assentato per recarsi presso strutture ospedaliere o medici specialistici nelle fasce di reperibilità, egli dovrà dimostrare che queste prestazioni non potevano essere effettuate in un momento diverso, in modo da poter essere presente nel proprio domicilio di malattia durante le fasce orarie di reperibilità.

Chi non si presenta alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia); il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo; tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo con licenziamento con o senza preavviso.

### **ILLECITO IN CASO DI MANCATA ASSUNZIONE DEL LAVORATORE DISABILE**

[Ispettorato Nazionale del Lavoro. Nota 18 luglio 2018 n. 6316](#)

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito ai propri ispettori alcuni chiarimenti in merito alla natura giuridica dell'illecito relativo all'omessa assunzione dei soggetti disabili o appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 15, comma 4, Legge n. 68/1999. In sostanza, le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare una quota destinata a:

- invalidi civili con percentuale di invalidità dal 46 al 100%, invalidi del lavoro con percentuale di invalidità superiore al 33%, invalidi per servizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari), invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all'ottava categoria, i non vedenti e i sordomuti;

- categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata.

I datori di lavoro che impiegano un numero di dipendenti dai 15 ai 35, sono obbligati ad assumere un disabile, dai 36 ai 50, devono assumere 2 disabili, oltre i 50, devono riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l'1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

L'illecito va configurato come istantaneo ad effetti permanenti, atteso che la condotta omissiva si consuma nel momento in cui spira il termine previsto ex lege, senza che il soggetto sul quale grava l'obbligo giuridico di fare (assunzione entro il 60° giorno dall'insorgenza dell'obbligo) provveda. Gli effetti offensivi della condotta così perfezionatasi, invece, si protraggono nel tempo fino a quando la situazione antiggiuridica non viene rimossa.

La natura di illecito istantaneo ha evidentemente riflessi sull'individuazione della norma applicabile e allo stesso modo, anche ai fini della prescrizione, l'ispettorato avrà riguardo, per la sua decorrenza, al momento in cui la condotta si è consumata, ovvero al 61° giorno successivo alla insorgenza dell'obbligo.

### **CHIUSURA DELLO STUDIO**

Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, cioè i versamenti unitari con il modello F24 di imposte, contributi dovuti all'Inps e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione (articolo 3-quater del DI 16/2012).

Anche il nostro Promemoria tornerà a settembre.

**BUONE VACANZE!**

*Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori. Cordiali saluti.*

*Studio Bergamini Assciati*